



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno della seduta del 27 / 3 / 2018

N. <u>12</u> del Reg. Data: <u>27 / 3 / 2018</u>	Oggetto: Regolamento IUC. Modifica.
---	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 16,06 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro. All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 17,46 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio	x	
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo	x	
5) Tomasicchio Emanuele	x	
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Avantario Carlo	x	
8) Cormio Patrizia	x	
9) Marinaro Giacomo	x	
10) De Laurentis Domenico		x
11) Ventura Nicola	x	
12) Nenna Marina	x	
13) Amoruso Leo	x	
14) Cornacchia Irene	x	
15) Barresi Anna Maria		x
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico	x	
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale	x	
31) Lima Raimondo	x	
32) Procacci Cataldo		x
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 26 Totale assenti n. 7

Il **Presidente** presenta al Consiglio Comunale la proposta iscritta al punto 2 dell'ordine del giorno, avente per oggetto: "**Regolamento IUC. Modifica**". e cede la parola all'Assessore relatore dott. Lignola.

Entra il Dirigente Nigro ore 17,50.

Poiche il Presidente Ferrante si allontana, prende il suo posto il Consigliere Avantario ore 17,54.

Entra il Consigliere Laurora Carlo ore 17,54.

Prende la parola il consigliere Tomasicchio.

Riprende le funzioni il Presidente Ferrante che cede la parola ai Consiglieri Barresi e Merra.

Il Presidente dichiara che sono stati presentati diversi emendamenti, e passa ad enunciare l'**emendamento** presentato dalla Consigliera Capone e altri Consiglieri, dandosi atto che lo stesso riporta in calce parere tecnico e contabile favorevole del Dirigente di Ragioneria, nonché di quello dei Revisori, in termini favorevoli quanto al primo e terzo punto, e remissione a decisione politica, quanto al secondo e quarto .

Interviene la Consigliera Capone.

Entra il Consigliere Briguglio alle ore 18,20.

Interviene la Consigliera Barresi e il Consigliere Lima che esprime parere contrario all'emendamento.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il **Presidente**, pone in votazione per appello nominale il citato **Emendamento**, che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.26
Assenti:	n.7 (Papagni - De Laurentis – Barresi -Tolomeo – Di Lernia – Lapi - Procacci)
Voti favorevoli:	n.18 (Bottaro - Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Ventura - Nenna – Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli –Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco – Briguglio - Cirillo – Lops)
Voti Contrari:	n.6 (Florio – Tomasicchio - Merra - De Toma – Lima – Cinquepalmi)
Astenuti:	n.2 (Laurora Carlo – Corrado)

L' emendamento viene approvato.

Il Presidente passa ad enunciare il **1° Emendamento** presentato dalla Consigliera Barresi, anche a nome della consigliera Merra, a mezzo mail del 25.03.2018 ore 13,02, riportante in calce il parere tecnico e contabile del Dirigente di Ragioneria favorevole per i primi due punti e contrario per il terzo e quarto punto e con quello dei Revisori al primo e secondo punto non favorevole, al terzo e quarto punto nulla osta.

Il Presidente mette in votazione l'**emendamento** presentato dalla Consigliera Barresi che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.25
Assenti:	n.8
Voti Contrari:	n.15 (Bottaro – Ferrante – Avantario - Cormio – Marinaro – Ventura - Nenna – Di Tondo – Zitoli –Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco - Cirillo – Lops)

Voti favorevoli: n.8 (Florio – Barresi – Merra – Corrado - De Toma – Lima - Procacci - Cinquepalmi)
Astenuti: n.2 (Laurora C. – Briguglio)

L'emendamento viene respinto.

Il Presidente mette in votazione il **2° emendamento** presentato dalla Consigliera Barresi, anche a nome della consigliera Merra, a mezzo mail del 25.03.2018 ore 13,04, riportante in calce il parere del dott. Nigro, che lo dichiara non accoglibile e dei Revisori non favorevole; che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.25
Assenti: n.8
Voti Contrari: n.17 (Bottaro – Ferrante – Avantario - Cormio – Marinaro – Ventura - Nenna – Amoruso – Cornacchia - Di Tondo – Zitoli –Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco - Cirillo – Lops)

Voti favorevoli: n.6 (Florio – Barresi – Merra – Corrado - De Toma – Lima)
Astenuti: n.2 (Procacci - Cinquepalmi)

L' emendamento viene respinto.

Il Presidente mette in votazione il **3° emendamento**, presentato dalla Consigliera Barresi, anche a nome della Consigliera Merra, a mezzo mail del 25.03.2018 ore 13,34, riportante in calce il parere del dott. Nigro non favorevole e dei Revisori appesantimento burocratico; che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.23
Assenti: n.10
Voti Contrari: n.15 (Bottaro – Ferrante – Avantario - Ventura - Nenna – Amoruso – Cornacchia - Di Tondo – Zitoli –Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco - Cirillo – Lops)

Voti favorevoli: n.6 (Florio –Tomasicchio - Barresi – Merra – De Toma – Lima)
Astenuti: n.2 (Laurora C. - Procacci)

L' emendamento viene respinto.

Il Presidente mette in votazione il **4° emendamento** presentato dalla Consigliera Barresi e Merra, a mezzo mail del 25.03.2018, ore 12.52, riportante in calce il parere del dott. Nigro non favorevole e dei Revisori che ritengono la questione di carattere politico; che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.26
Assenti: n.7
Voti Contrari: n.17 (Bottaro – Ferrante – Avantario – Cormio – Marinaro - Ventura - Nenna – Amoruso – Cornacchia - Di Tondo – Zitoli –Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco - Cirillo – Lops)

Voti favorevoli: n.6 (Florio –Tomasicchio - Barresi – Merra – De Toma – Lima)
Astenuti: n.3 (Laurora C. – Corrado - Procacci)

L' emendamento viene respinto.

Il **Presidente**, pone in votazione per appello nominale il **5° Emendamento** presentato dalle Consigliere Barresi e Merra, a mezzo mail del 25.03.2018, ore 21,42, riportante in calce parere favorevole del Dott. Nigro e nulla osta dei Revisori; che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.26
Assenti: n.7

Voti favorevoli: n.26 (Bottaro – Florio – Tomasicchio - Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Ventura - Nenna – Amoruso – Cornacchia – Barresi - Di Tondo - Zitoli –Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco – Cirillo – Lops – Merra – Corrado – De Toma – Lima – Procacci - Cinquepalmi)

Voti Contrari: n.6 (Florio – Tomasicchio - Merra - De Toma – Lima – Cinquepalmi)

L' emendamento viene approvato.

Tutti gli emendamenti, trattati, con i correlati pareri tecnico-contabili e del collegio dei revisori dei conti, sono allegati al presente deliberato

A questo punto il Presidente cede la parola alla Consigliera Merra che esprime dichiarazione di voto contrario per l'intero provvedimento.

Posto in votazione l'intero provvedimento emendato, a mezzo appello nominale condotto dal Presidente, si registra il seguente risultato:

Presenti: n.25
Assenti: n.8

Voti favorevoli: n.17 (Bottaro – Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Ventura - Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco – Briguglio - Cirillo – Lops)

Voti Contrari: n.4 (Florio – Merra - De Toma – Lima)

Astenuti: n.4 (Laurora C. – Corrado – Procacci – Cinquepalmi)

Il provvedimento viene approvato.

Il Presidente pone in votazione, la proposta di conferire l'immediata eseguibilità al provvedimento, che riporta il seguente risultato:

Presenti: n.23
Assenti: n.10

Voti favorevoli: n.19 (Bottaro – Ferrante – Avantario – Cormio - Marinaro – Ventura – Nenna - Amoruso – Cornacchia – Di Tondo - Zitoli – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco – Briguglio - Cirillo – Lops - Corrado)

Astenuti: n.4 (Laurora C. –Tomasicchio - Procacci – Cinquepalmi)

La proposta viene approvata.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale

All'esito della discussione condotta e delle votazioni, come innanzi riportate,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO, inoltre che l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 pubblicato in GU n.38 del 15-2-2018 è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

DATO ATTO che entro lo stesso termine sopra indicato possono essere approvate le delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», e s.m. il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 31/07/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, composto delle parti IMU, TASI e TARI;

RITENUTO necessario provvedere ad apportare alcune modifiche al Regolamento IUC, relativamente alla parte IMU, come specificato nella seguente tabella di raffronto, aggiornata in ragione degli emendamenti approvati in corso di seduta:

CAPITOLO 2 - "IMU"

Art. 11 - UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE - comma 6 – lett. c) – modifica -

Art. 11 bis – COMODATO D'USO GRATUITO – inserimento -

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

omissis

c) l'unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

omissis

c) l'unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (la presente assimilazione è applicabile fino al 31.12.2015);

Art. 11 bis – Comodato d'uso gratuito

1. In applicazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'IMU, si applica, a partire dal 1.1.2016, la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che:

- a) l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso,
- b) il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso,
- c) il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale.

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere espresse nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna al fine di adeguare il Regolamento Comunale IUC-IMU alla intervenuta modifica normativa sancita dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) applicabile già dal 1.1.2016.

RITENUTO necessario provvedere ad apportare alcune modifiche al Regolamento IUC, relativamente alla parte TARI, come specificato nella seguente tabella di raffronto:

CAPITOLO 4 - "TARI"

Art. 6- SOGGETTI PASSIVI

comma 5 - inserimento -

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte, adibiti ad uso domestico e/o non domestico.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna per agevolare l'implementazione del database utile all'avvio della raccolta differenziata porta a porta.

Art. 25 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

da ridenominarsi

Art. 25 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

comma 1, lett. b) emendato

comma 1, lett. d) - spostato in art. 25 bis -

comma 3 - modifica -

comma 3 ter - inserimento -

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) *omissis*

b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;

c) *omissis*

d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) *omissis*

b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata. È riconosciuta la facoltà di presentare in alternativa al modello ISEE ordinario, nei termini e nelle modalità previste da presente Regolamento, il modello ISEE corrente;

c) *omissis*

~~d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano~~

- sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
- per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

congiuntamente le seguenti condizioni:

- sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
- sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
- per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna per suddividere le agevolazioni destinate alle utenze domestiche dalle agevolazioni destinate alle utenze non domestiche.

3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza:

- per l'anno di imposta 2014 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento TARI (ovvero entro il 31 ottobre 2014);
- dall'anno di imposta 2015, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione;
- solo per l'anno 2016, entro il 29 febbraio 2016;
- solo per l'anno 2017, entro il 15 marzo 2017.

3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza entro il 28 febbraio dell'anno di imposta per il quale si richiede l'agevolazione:

- per l'anno di imposta 2014 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento TARI (ovvero entro il 31 ottobre 2014);
- dall'anno di imposta 2015, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione;
- solo per l'anno 2016, entro il 29 febbraio 2016;
- solo per l'anno 2017, entro il 15 marzo 2017;
- solo per l'anno 2018, entro il 30 aprile 2018.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna al fine di permettere ad un maggior numero di contribuenti di presentare idonea istanza per il riconoscimento delle agevolazioni TARI, anche alla luce della proroga al 31.3.2018 del termine di approvazione del bilancio 2018.

3 ter. Il Dirigente dell'Area Finanziaria, su relazione motivata del Funzionario responsabile del tributo, e previo indirizzo dell'organo di governo, può modificare, per gli anni successivi al 2018, la data di scadenza per la presentazione delle istanze di agevolazioni TARI di cui al presente articolo.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna al fine di semplificare la procedura di fissazione della data di scadenza annuale per la presentazione delle istanze di agevolazioni TARI, anche in base alle diverse esigenze dell'Ente.

START-UP

1. Per le nuove attività d'impresa, sia se costituite come impresa individuale e sia se costituite come società, purchè il titolare nel primo caso, ovvero il legale rappresentante nel secondo caso, non abbia compiuto 35 anni di età, si applica un'agevolazione fino ad un massimo del 50%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che permangano congiuntamente i seguenti requisiti:

- sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
- sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei dodici mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova.

Per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

ONLUS

2. A decorrere dall'anno 2018, per i locali e le aree tassabili adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui agli articoli 10 e 11 del D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, si applica un'agevolazione ~~fino ad un massimo~~ del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile.

La predetta agevolazione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze e decorre dalla data di presentazione.

Non è applicabile alle superfici tassabili, se pur detenute da ONLUS, utilizzate per scopi diversi dalle attività assistenziali e/o senza scopo di lucro.

VIDEO SORVEGLIANZA

3. A decorrere dall'anno 2018, è concessa un'agevolazione fino ad un massimo del 30% della quota fissa della tariffa

per le utenze non domestiche che procederanno all'acquisto ed installazione di apparati di video sorveglianza, nel rispetto della normativa vigente in materia; in ogni caso l'agevolazione non potrà superare l'ammontare di €. 400,00 annui, per un triennio da calcolare sul 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata, al netto dell'IVA.

Alla domanda di riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, va allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- b) informativa di consenso sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa;
- c) atto di quietanza relativo ai lavori effettuati per l'installazione degli impianti di videosorveglianza ove è indicato il costo complessivo dell'impianto e dell'installazione al netto di IVA.

I requisiti essenziali che l'impianto di video sorveglianza dovrà possedere per poter accedere alla concessione dell'agevolazione sono i seguenti e dovranno essere puntualmente asseverati da tecnico abilitato, incaricato a proprie spese dall'istante:

- I) l'impianto di videosorveglianza deve essere dotato di almeno una telecamera esterna ad alta definizione con risoluzione non inferiore a 1,2 Mega Pixel e portata di ripresa di almeno 12mt;
- ~~II) tale telecamera esterna dovrà essere collegata ai presidi delle forze di polizia locali (Polizia Municipale e Carabinieri) tramite la rete internet con specifica password rilasciata dal titolare dell'attività commerciale;~~
- ~~III) immettendosi nel sistema da remoto deve essere possibile per le forze di polizia visionare on-line le riprese esterne dell'attività ed accedere al DVR per prelevare i file delle immagini videoregistrate;~~
- IV) tale telecamera dovrà effettuare riprese h 24 in via continuativa sia di giorno che di notte a tutela della sicurezza urbana oltre che dell'attività economica. Pertanto dette finalità dovranno essere rese note all'utenza tramite apposita cartellonistica avente le caratteristiche approvate dal Garante della Privacy;
- V) tale telecamera esterna dovrà riprendere gli spazi

pubblici antistanti le attività commerciali in modo da rendere visibile una panoramica della strada pubblica e consentire alle forze di polizia di poter identificare in modo chiaro e leggibile il numero di targa dei veicoli che transitano in tale area;

VI) le riprese di tale telecamera dovranno essere registrate con DVR e conservare a disposizione delle forze di polizia per fini di polizia giudiziaria per una durata non inferiore di 72 ore e massimo per sette giorni. Diversamente, le registrazioni delle riprese effettuate dalle tele camere posizionate all'interno dei locali dell'attività commerciale non garantendo la tutela della sicurezza urbana ma solo dell'attività economica potranno essere conservate per la durata massima di 24 ore e potranno essere utilizzate nel rispetto della normativa in materia di privacy e tutela dei lavoratori.

4. Le richieste di agevolazione di cui al presente articolo vanno presentate, a pena di decadenza, nei termini di cui al precedente art. 25 comma 3. e/o comunque in sede di denuncia di nuova occupazione e/o di variazione.

Compatibilmente con quanto sancito ai commi 1., 2. e 3., l'agevolazione richiesta, ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 28 del presente Regolamento.

5. Si applicano per quanto compatibili il secondo e il quarto comma dell'articolo 21 – Riduzioni per le utenze domestiche.

6. Con la delibera di determinazione delle tariffe, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, possono essere stabilite percentuali di agevolazione inferiori a quelle massime di cui ai commi precedenti.

7. La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui ai commi 1., 2. e 3., deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio. All'uopo si rimanda con quanto statuito all'art. 25, comma 4 del presente Regolamento.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna per suddividere le agevolazioni destinate alle utenze domestiche dalle agevolazioni destinate alle utenze non domestiche e per introdurre ulteriori agevolazioni per le utenze non domestiche.

Art. 32- RISCOSSIONE

comma 2 – *modifica* –

comma 3 – *modifica* –

comma 5 – *modifica* –

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ovvero più rate non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. *omissis*

5. In caso mancata approvazione della deliberazione tariffaria entro il 31 gennaio, il Dirigente della 3ª Ripartizione su relazione del Funzionario responsabile del tributo e previo indirizzo dell'organo di governo, tenuto conto della situazione finanziaria dell'ente può disporre:

a) il differimento delle scadenze, mantenendo la rata ultima al 31 dicembre dell'anno di imposta;

b) il pagamento di acconti dell'imposta dovuta, sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con successivo conguaglio, ad avvenuta approvazione della deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa;

c) la riduzione del periodo di rateizzazione da trimestre a bimestre.

2. L'importo della TARI dovuta per ciascun anno deve essere versato in 4 rate che scadono, di norma, rispettivamente:

I^a rata entro il 30 Aprile

II^a rata entro il 30 Giugno

III^a rata entro il 31 Agosto

IV^a rata entro il 31 Ottobre

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

4. *omissis*

5. Il Dirigente dell'Area Finanziaria, su relazione motivata del Funzionario responsabile del tributo, e previo indirizzo dell'organo di governo, può disporre:

a) il pagamento di acconti dell'imposta, nella misura massima del 50% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente a quello di riferimento, al lordo delle agevolazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento;

b) il pagamento del conguaglio, da emettersi ad avvenuta approvazione della deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa, calcolato detraendo dal tributo, determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno di riferimento, l'importo dell'acconto e, ove dovute, le agevolazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento;

c) modificare le date di scadenza dei versamenti mantenendo comunque la scadenza ultima al 31 dicembre dell'anno di imposta.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna al fine di meglio regolamentare la riscossione del tributo.

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il parere del Collegio dei revisori dei Conti, espresso in data 26/03/2018;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, dott. Michelangelo Nigro in data 14/03/2018;
Con il risultato delle votazioni accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di modificare il Regolamento IUC, come specificato nella seguente tabella di raffronto, come in Allegato 1:

CAPITOLO 2 - "IMU"

Art. 11 - UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE - comma 6 – lett. c) – modifica -

Art. 11 bis – COMODATO D'USO GRATUITO – inserimento -

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

omissis

c) l'unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

omissis

c) l'unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (la presente assimilazione è applicabile fino al 31.12.2015);

Art. 11 bis – Comodato d'uso gratuito

1. In applicazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con riferimento all'IMU, si applica, a partire dal 1.1.2016 la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità

immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che:

- a) l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso,
- b) il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso,
- c) il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale.

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere espresse nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna al fine di adeguare il Regolamento Comunale IUC-IMU alla intervenuta modifica normativa sancita dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) applicabile già dal 1.1.2016.

CAPITOLO 4 - "TARI"

Art. 6- SOGGETTI PASSIVI

comma 5 - inserimento -

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte, adibiti ad uso domestico e/o non domestico.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna per agevolare l'implementazione del database utile all'avvio della raccolta differenziata porta a porta.

Art. 25 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

da ridenominarsi

Art. 25 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

comma 1, lett. b) emendato

comma 1, lett. d) - spostato in art. 25 bis -

comma 3 - modifica -

comma 3 ter - inserimento -

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le

seguenti condizioni:

a) *omissis*

b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;

c) *omissis*

d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
- sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
- per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

seguenti condizioni:

a) *omissis*

b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata. È riconosciuta la facoltà di presentare in

alternativa al modello ISEE ordinario, nei termini e nelle modalità previste da presente Regolamento, il modello ISEE corrente;

c) *omissis*

~~d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:~~

- ~~— sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;~~
- ~~— sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;~~
- ~~- per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.~~

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna per suddividere le agevolazioni destinate alle utenze domestiche dalle agevolazioni destinate alle utenze non domestiche.

3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza:

- per l'anno di imposta 2014 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento TARI (ovvero entro il 31 ottobre 2014);
- dall'anno di imposta 2015, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione;

3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza entro il 28 febbraio dell'anno di imposta per il quale si richiede l'agevolazione:

- per l'anno di imposta 2014 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento TARI (ovvero entro il 31 ottobre 2014);
- dall'anno di imposta 2015, entro il 31 gennaio dell'anno

<ul style="list-style-type: none"> - solo per l'anno 2016, entro il 29 febbraio 2016; - solo per l'anno 2017, entro il 15 marzo 2017. 	<p>d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo per l'anno 2016, entro il 29 febbraio 2016; - solo per l'anno 2017, entro il 15 marzo 2017; - solo per l'anno 2018, entro il 30 aprile 2018.
---	---

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna al fine di permettere ad un maggior numero di contribuenti di presentare idonea istanza per il riconoscimento delle agevolazioni TARI, anche alla luce della proroga al 31.3.2018 del termine di approvazione del bilancio 2018.

	<p>3 ter. <u>Il Dirigente dell'Area Finanziaria, su relazione motivata del Funzionario responsabile del tributo, e previo indirizzo dell'organo di governo, può modificare, per gli anni successivi al 2018, la data di scadenza per la presentazione delle istanze di agevolazioni TARI di cui al presente articolo.</u></p>
--	--

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna al fine di semplificare la procedura di fissazione della data di scadenza annuale per la presentazione delle istanze di agevolazioni TARI, anche in base alle diverse esigenze dell'Ente.

Art. 25 bis – ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE - inserimento con emendamenti

	<p>START-UP</p> <p>1. Per le nuove attività d'impresa, <u>sia se costituite come impresa individuale e sia se costituite come società, purché il titolare nel primo caso, ovvero il legale rappresentante nel secondo caso, non abbia compiuto 35 anni di età, si applica un'agevolazione fino ad un massimo del 50%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che permangano congiuntamente i seguenti requisiti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti; - sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei <u>dodici</u> mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova. <p>Per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.</p>
--	--

ONLUS

2. A decorrere dall'anno 2018, per i locali e le aree tassabili adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui agli articoli 10 e 11 del D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, si applica un'agevolazione ~~fino ad un massimo~~ del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile.

La predetta agevolazione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze e decorre dalla data di presentazione.

Non è applicabile alle superfici tassabili, se pur detenute da ONLUS, utilizzate per scopi diversi dalle attività assistenziali e/o senza scopo di lucro.

VIDEO SORVEGLIANZA

3. A decorrere dall'anno 2018, è concessa un'agevolazione fino ad un massimo del 30% della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche che procederanno all'acquisto ed installazione di apparati di video sorveglianza, nel rispetto della normativa vigente in materia; in ogni caso l'agevolazione non potrà superare l'ammontare di €. 400,00 annui, per un triennio, da calcolare sul 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata, al netto dell'IVA.

Alla domanda di riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, va allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- b) informativa di consenso sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
- c) atto di quietanza relativo ai lavori effettuati per l'installazione degli impianti di videosorveglianza ove è indicato il costo complessivo dell'impianto e dell'installazione al netto di IVA.

I requisiti essenziali che l'impianto di video sorveglianza dovrà possedere per poter accedere alla concessione dell'agevolazione sono i seguenti e dovranno essere puntualmente asseverati da tecnico abilitato, incaricato a proprie spese dall'istante:

- I) l'impianto di videosorveglianza deve essere dotato di almeno una telecamera esterna ad alta definizione con risoluzione non inferiore a 1,2 Mega Pixel e portata di ripresa di almeno 12mt;
- ~~II) tale telecamera esterna dovrà essere collegata ai presidi delle forze di polizia locali (Polizia Municipale e Carabinieri) tramite la rete internet con specifica password rilasciata dal titolare dell'attività commerciale;~~
- ~~III) immettendosi nel sistema da remoto deve essere possibile per le forze di polizia visionare on-line le riprese esterne dell'attività ed accedere al DVR per prelevare i file delle immagini videoregistrate;~~
- IV) tale telecamera dovrà effettuare riprese h 24 in via continuativa sia di giorno che di notte a tutela della sicurezza urbana oltre che dell'attività economica. Pertanto dette finalità dovranno essere rese note all'utenza tramite apposita cartellonistica avente le caratteristiche approvate dal Garante della Privacy;
- V) tale telecamera esterna dovrà riprendere gli spazi pubblici antistanti le attività commerciali in modo da rendere visibile una panoramica della strada pubblica e consentire alle forze di polizia di poter identificare in modo chiaro e leggibile il numero di targa dei veicoli che transitano in tale area;
- VI) le riprese di tale telecamera dovranno essere registrate con DVR e conservare a disposizione delle forze di polizia per fini di polizia giudiziaria per una durata non inferiore di 72 ore e massimo per sette giorni. Diversamente, le registrazioni delle riprese effettuate dalle telecamere posizionate all'interno dei locali dell'attività commerciale non garantendo la tutela della sicurezza urbana ma solo dell'attività economica potranno essere conservate per la durata massima di 24 ore e potranno essere utilizzate nel rispetto della normativa in materia di privacy e tutela dei lavoratori.

4. Le richieste di agevolazione di cui al presente articolo vanno presentate, a pena di decadenza, nei termini di cui al precedente art. 25 comma 3. e/o comunque in sede di denuncia di nuova occupazione e/o di variazione.

Compatibilmente con quanto sancito ai commi 1., 2. e 3., l'agevolazione richiesta, ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati

dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 28 del presente Regolamento.

5. Si applicano per quanto compatibili il secondo e il quarto comma dell'articolo 21 – Riduzioni per le utenze domestiche.

6. Con la delibera di determinazione delle tariffe, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, possono essere stabilite percentuali di agevolazione inferiori a quelle massime di cui ai commi precedenti.

7. La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui ai commi 1., 2. e 3., deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio. All'uopo si rimanda con quanto statuito all'art. 25, comma 4 del presente Regolamento.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna per suddividere le agevolazioni destinate alle utenze domestiche dalle agevolazioni destinate alle utenze non domestiche e per introdurre ulteriori agevolazioni per le utenze non domestiche.

Art. 32– RISCOSSIONE

comma 2 – modifica –

comma 3 – modifica –

comma 5 – modifica –

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ovvero più rate non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. *omissis*

5. In caso mancata approvazione della deliberazione tariffaria entro il 31 gennaio, il Dirigente della 3ª Ripartizione su relazione del Funzionario responsabile del tributo e previo indirizzo dell'organo di governo, tenuto conto della situazione finanziaria dell'ente può disporre:

a) il differimento delle scadenze, mantenendo la rata ultima al 31 dicembre dell'anno di imposta;

2. L'importo della TARI dovuta per ciascun anno deve essere versato in 4 rate che scadono, di norma, rispettivamente:

I[^] rata entro il 30 Aprile

II[^] rata entro il 30 Giugno

III[^] rata entro il 31 Agosto

IV[^] rata entro il 31 Ottobre

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

4. *omissis*

5. Il Dirigente dell'Area Finanziaria, su relazione motivata del Funzionario responsabile del tributo, e previo indirizzo dell'organo di governo, può disporre:

a) il pagamento di acconti dell'imposta, nella misura massima del 50% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente a quello di riferimento, al lordo delle agevolazioni di cui all'art. 25

b) il pagamento di acconti dell'imposta dovuta, sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con successivo conguaglio, ad avvenuta approvazione della deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa;

c) la riduzione del periodo di rateizzazione da trimestre_a bimestre.

del presente Regolamento;

b) il pagamento del conguaglio, da emettersi ad avvenuta approvazione della deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa, calcolato detraendo dal tributo, determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno di riferimento, l'importo dell'acconto e, ove dovute, le agevolazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento;

c) modificare le date di scadenza dei versamenti mantenendo comunque la scadenza ultima al 31 dicembre dell'anno di imposta.

Tale modifica regolamentare si è resa opportuna al fine di meglio regolamentare la riscossione del tributo.

- 3) di fare proprie le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 5) di dichiarare, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

DELIBERA N. 12 del 27/3/2018

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 1188 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 11 7 APR 2018 al - 2 MAG 2018
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani,



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

11 7 APR 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,



Il Funzionario delegato